



# COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*N. 111 Reg. Del.*

**OGGETTO:** Proposta al Consiglio Comunale determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – Anno 2012.

*L'anno Duemiladodici, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 13,55, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:*

<i>N/ro D' ord.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	<i>Dott. Francesco Froio</i>	<i>Sindaco</i>	<i>x</i>	
2	<i>Dott. Michele Malta</i>	<i>Vicesindaco</i>	<i>x</i>	
3	<i>Avv. Giuseppe Macrì</i>	<i>Assessore</i>	<i>x</i>	
4	<i>Sig. Roberto Sestito</i>	<i>"</i>	<i>x</i>	
5	<i>Dott. Salvatore Francesco Galati</i>	<i>"</i>	<i>x</i>	

*Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino.*

*Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.*

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con Dec. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;  
TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'impostazione per l'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese come esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 7,6 PER MILLE

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,00 PER MILLE

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2,00 PER MILLE

riduzione fino allo 0,1 per cento.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 " I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applica alle unità immobiliare possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e siano regolarmente iscritti all'AIRE di questo Comune.

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato ontestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lvo 18/08/2000 n° 267,

CON VOTI FAVOREVOLI ,

**D E L I B E R A**

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- DI PROPORRE al Consiglio Comunale le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

**ALIQUOTA DI BASE 10,00 PER MILLE**

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si dispongono le aliquote come riportate a fianco:

**Abitazione principale dei soggetti residenti e relative pertinenze come definite dall'art.13 del D.L. 201/2011 ( ALIQUOTA 4,00 PER MILLE);**

**si applica anche a :**

- a) - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze come sopra definite; ( ALIQUOTA 4,00 PER MILLE)**
- b) - unità immobiliare possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e siano regolarmente iscritti all'AIRE di questo Comune; ( ALIQUOTA 4,00 PER MILLE)**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis del decreto legge 557/93 convertito con modifiche dalla legge 133 del 26/02/1994 ; ( ALIQUOTA 2,00 PER MILLE)**
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (7,6 PER MILLE)**

- DI proporre al Consiglio Comunale le seguenti **detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

- DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
- DI DARE ATTO che questo Ente si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche (in aumento e/o in diminuzione) alle suddette tariffe, in relazione al gettito effettivo che si otterrà in sede di acconto, entro il 30 settembre 2012;

- DI TRASMETTERE la relativa deliberazione del Consiglio Comunale tramite il portale del federalismo fiscale come disciplinato dalla nota del MEF n. 5343/2012 del 06/04/2012, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- con successiva votazione favorevole all'unanimità la presente è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 del Dec.Leg.vo n.267/2000.

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.*

*IL SEGRETARIO*

*Dott. Giuseppe Scarpino*

*IL SINDACO-PRESIDENTE*

*Dott. Francesco Froio*

---

